

LEGGI



PER VOI

Agenzia di informazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento - anno XXIII

2018

LUGLIO



L.p. n. 1/18

INCOMPATIBILITÀ DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI



L.p. n. 4/18

DOPPIA PREFERENZA DI GENERE

LE LEGGI PROVINCIALI SPIEGATE
DAL CONSIGLIO PER I CITTADINI

INDICE

LEGGE PROVINCIALE 2018, n. 1 **INCOMPATIBILITÀ DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI** **Modificazioni dell'articolo 17 della legge elettorale** **provinciale 2003, in materia di incompatibilità**

- 2 Il consigliere provinciale Giuseppe Detomas
primo firmatario del disegno di legge 181/XV
- 3 Incompatibilità e ineleggibilità
- 3 La Giunta delle elezioni
- 4 Cosa prevede la l.p. 1/2018
- 6 L'iter della l.p. 1/2018
- 7 Il testo della legge
- 10 Come si voterà alle prossime elezioni provinciali

LEGGE PROVINCIALE 2018, n. 4 **DOPPIA PREFERENZA DI GENERE** **Modificazioni della legge elettorale provinciale 2003** **in tema di parità di genere e promozione di condizioni** **di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali** **fra uomo e donna**

- 14 La consigliera provinciale Manuela Bottamedi
prima firmataria del disegno di legge 186/XV
- 15 Dove c'è già la "doppia preferenza di genere"
- 16 Le donne elette nel Consiglio provinciale (1948-2018)
- 17 Le donne nel Parlamento eletto il 4 marzo 2018
- 17 Donne nelle istituzioni, il quadro
- 18 Cosa prevede la l.p. 4/2018
- 19 L'iter della l.p. 4/2018
- 21 Il testo della legge

LEGGI PER VOI

Agenzia di informazione
del Consiglio della Provincia autonoma
di Trento.

Anno XXIII nr. 422 - Luglio 2018

*Registrazione al Tribunale di Trento n.887
del 23 gennaio 1996.*

*Editore Consiglio della Provincia autonoma
di Trento via Mancini, 27.*

Redazione via Mancini 27, 38122 Trento.

Stampa Litografia Effe e Erre
via E.Sestan, 29 - Trento
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in
abbonamento postale - 70%
NE/TN Tassa Pagata/Taxe Parçue/Economy/
Compatto.

Direttore responsabile

Luca Zanin

Supporto di

Lucia Linda Cella

Segreteria di redazione


via Mancini 27, 38122 Trento

Angela Giordani

Alessandra Bronzini

Progetto grafico, impaginazione
e illustrazioni

Studio Bi Quattro, Trento



LEGGE PROVINCIALE 2018, n. 1

INCOMPATIBILITÀ DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

Modificazioni dell'articolo 17
della legge elettorale provinciale 2003,
in materia di incompatibilità

GLI OBIETTIVI DELLA LEGGE

completare le norme provinciali in materia di incompatibilità degli eletti al Consiglio provinciale, considerando nuove situazioni di oggettivo, possibile conflitto di interessi tra il consigliere provinciale e l'istituzione pubblica. Per garantire trasparenza e autorevolezza dell'assemblea legislativa provinciale, vengono quindi aggiunti alcuni casi di incompatibilità a quelli già elencati dalla legge elettorale provinciale vigente (l.p. 2/2003).



IL CONSIGLIERE PROVINCIALE GIUSEPPE DETOMAS PRIMO FIRMATARIO DEL DISEGNO DI LEGGE 181/XV:

durante la procedura per la proclamazione degli eletti e la verifica della presenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Consigliere Provinciale e Regionale, la Giunta per le elezioni del Consiglio Provinciale ha riscontrato alcune problematiche interpretative della legge elettorale provinciale del 2003, ed in particolare dell'articolo 17 di tale legge, derivanti dalle modifiche normative intervenute nel frattempo e soprattutto dalle riforme organizzative che hanno coinvolto la Provincia di Trento e le sue strutture.

Nello specifico, la normativa provinciale considera incompatibile la funzione di consigliere provinciale con quella di soggetto che ricopre cariche apicali di società destinatarie di contributi o provvidenze erogate dalla Provincia o dalla Regione. Ciò, evidentemente, non solo per una concreta possibilità di ingerenze, ma anche per salvaguardare il prestigio e l'immagine dell'istituzione che deve non solo essere, ma anche mostrarsi trasparente, indipendente e imparziale. La formulazione originale considerava un'organizzazione della Provincia che interveniva direttamente nella funzione di sostegno alle attività economiche ma, nel corso del tempo la stessa si è strutturata in maniera tale da esternalizzare molte di queste funzioni, affidandole a società con personalità giuridica di natura privatistica ma da lei stessa controllate e finanziate. È chiaro che queste società rappresentano strumenti operativi della Provincia, per cui diventava ineludibile estendere anche alle società direttamente o indirettamente controllate dall'amministrazione provinciale o regionale quanto già previsto per Provincia o Regione. Non meno importante era il problema del Consigliere Provinciale che poteva offrire prestazioni professionali in contratto d'opera o somministrazione o che poteva gestire servizi di qualunque genere in favore di Provincia o Regione. Nel corso dell'esame dei casi sottoposti alla Giunta per le elezioni è parso opportuno estendere tale causa di incompatibilità anche per chi svolge queste attività nei confronti di enti locali.

Le modificazioni dell'articolo 17 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale 2003) sono intervenute quindi per chiarire e definire questi due aspetti, migliorandone la chiarezza e la comprensibilità, ma soprattutto per consolidare l'immagine dell'Istituzione del Consiglio Provinciale.

Questo passo normativo va nella direzione di una Provincia sempre più trasparente ed attenta a tracciare in modo chiaro e preciso il proprio ambito operativo ma vuole anche contribuire a delineare la figura del rappresentante del cittadino in chiave attuale: si tratta di confermare il ruolo del Consigliere Provinciale come soggetto a cui sono affidate scelte importanti e delicate per lo sviluppo economico sociale della nostra comunità ma la cui libertà ed indipendenza non deve mai essere, anche solo potenzialmente, messa in discussione.

INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ:

la legge prevede che certe cariche o rapporti non siano cumulabili con l'incarico di consigliere. L'accertamento – ad elezioni avvenute - della sussistenza di una causa di *incompatibilità*, fa sorgere nel consigliere eletto l'obbligo di scelta tra il mandato consiliare e la carica incompatibile. Se non lo fa, egli è dichiarato decaduto.

Nelle situazioni di *ineleggibilità*, invece, l'elezione viene dichiarata nulla, per l'esistenza di una precedente carica che la legge ritiene abbia posto in posizione di vantaggio il candidato. Si può anche dare poi il caso di situazioni di ineleggibilità sopravvenute dopo l'elezione: anche in questo caso scatterà la decadenza dalla carica elettiva.

Qualora la Giunta delle elezioni rilevi la possibile esistenza di cause di ineleggibilità (che impediscono la candidatura stessa alle elezioni) o di successiva incompatibilità, apre un'istruttoria, contestando formalmente i fatti al consigliere, il quale può presentare le proprie controdeduzioni. La Giunta può quindi assumere ulteriori informazioni, anche promuovendo un incontro con l'interessato, accompagnato, se lo ritiene, da persona di fiducia.

La Giunta delle elezioni deve concludere i propri lavori entro i sei mesi che decorrono dalla proclamazione degli eletti, formulando per ogni consigliere una proposta motivata di convalida, o di annullamento, o di decadenza, sulla quale il Consiglio decide in via definitiva.

LA GIUNTA DELLE ELEZIONI:

a promuovere questa l.p. 1/2018 è stato proprio questo organismo, che viene nominato dal Consiglio provinciale ad inizio legislatura, allo scopo di verificare i casi di incompatibilità, di ineleggibilità e di incandidabilità dei consiglieri provinciali. È formata da un numero di componenti che varia in relazione al numero dei gruppi consiliari. Essi, per regolamento, hanno diritto ad un proprio rappresentante nell'organo.

L'11 dicembre 2013 - all'inizio della XV legislatura provinciale - l'assemblea legislativa ha nominato come componenti i consiglieri *Giuseppe Detomas* (Union autonomista ladina), *Claudio Civettini* (Civica Trentina), *Gianpiero Passamani* (Upt), *Giacomo Bezzi* (Forza Italia), *Luca Zeni* (Pd), *Filippo Degasperi* (Movimento 5 Stelle), *Massimo Fasanelli* (Gruppo Misto), *Nerio Giovanazzi* (Amministrare il Trentino), *Walter Kaswalder* (Patt) e *Marino Simoni* (Progetto Trentino). La Giunta ha poi eletto nel proprio seno Detomas presidente, Civettini vicepresidente e Passamani segretario. Nel corso della legislatura, *Donata Borgonovo Re* ha sostituito Luca Zeni, mentre *Graziano Lozzer* ha sostituito Walter Kaswalder.

CONSIGLIO PROVINCIALE



GIUNTA DELLE ELEZIONI

COSA PREVEDE LA LEGGE:

- si modifica la legge elettorale provinciale del 2003, per estendere le situazioni di incompatibilità dei consiglieri provinciali anche ai *vertici di soggetti finanziati dalle società controllate dalla Provincia Autonoma o dalla Regione Autonoma*. Si prevede inoltre l'incompatibilità anche per *chi abbia in corso rapporti commerciali o professionali con Provincia, Regione, società da esse controllate o anche con i Comuni e le Comunità di valle*.

- Si prevede che le nuove regole vengano applicate a partire dalla XVI legislatura, quindi al Consiglio provinciale che verrà eletto con il voto dell'autunno 2018 e che resterà in carica fino al 2023.

Ecco come è stato quindi modificato l'articolo 17 comma 4 della l.p. 2 del 5 marzo 2003 (in grassetto la parte introdotta con questa l.p. 1/2018):

“Non è compatibile con la carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale l'incarico di:

a) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti, associazioni o società sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione o delle province autonome;

b) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti o società al cui capitale la Regione o la Provincia autonoma di Trento partecipino oppure nei confronti dei quali i medesimi enti assegnino finanziamenti;


bis) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti o società finanziati da società controllate dalla Provincia o dalla Regione;


c) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di istituti bancari o società per azioni che abbiano come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie e che svolgano attività nel territorio della provincia;

d) colui che, in proprio o in qualità di legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti, associazioni o società, sia legato alla Regione, alle province autonome di Trento o Bolzano, a società da queste controllate o a enti locali da un contratto d'opera o somministrazione, o che gestisca servizi di qualunque genere per i medesimi enti;

e) consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore della Regione, delle province autonome di Trento o di Bolzano o dei rispettivi enti funzionali o delle società o imprese di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e c) o in favore dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di questo comma;

f) consigliere provinciale che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione d'ineleggibilità prevista da questa legge”.






L'ITER DELLA L.P. 1/2018:

la Giunta delle elezioni eletta per la XV legislatura provinciale dal Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, si è dedicata all'aggiornamento della legge elettorale provinciale attorno al tema dei casi di incompatibilità dei consiglieri provinciali. Si è preso spunto in particolare da situazioni concrete di alcuni consiglieri, ritenute tali da rendere auspicabile una nuova, espressa previsione normativa.

Il 27 dicembre 2016 Giuseppe Detomas (Unione autonomista ladina) e i colleghi membri della Giunta delle elezioni (per il Patt c'era Walter Kaswalder, poi sostituito da Lozzer) hanno sottoscritto e depositato il disegno di legge 181/XV. Il 24 luglio 2017 il testo è stato licenziato dalla Prima Commissione permanente, presieduta da Mattia Civico, quindi il Consiglio provinciale ha approvato il testo il 13 settembre 2017, con l'astensione di Lorenzo Ossanna (Patt). È stato quindi raggiunto il quorum qualificato richiesto dallo Statuto regionale di autonomia per le norme di carattere elettorale, pari ai due terzi del Consiglio provinciale.


Trattandosi di legge provinciale in materia elettorale, è stato anche necessario – sempre a norma dello Statuto speciale (art. 47) – attendere 3 mesi, termine entro il quale un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale (corrispondente a 30.498 elettori) avrebbe potuto chiedere il referendum popolare confermativo. Non essendovi stata alcuna istanza in tal senso, la legge è stata promulgata il 22 gennaio 2018 ed è entrata in vigore il 6 febbraio 2018.



LEGGE PROVINCIALE 2018, n. 1

INCOMPATIBILITÀ DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

Modificazioni dell'articolo 17
della legge elettorale provinciale 2003,
in materia di incompatibilità



IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
nessuna richiesta di referendum è stata presentata
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga
la seguente legge:

Art. 1

**MODIFICAZIONI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE PROVINCIALE 5 MARZO 2003, N. 2
(LEGGE ELETTORALE PROVINCIALE 2003)**

1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 17 della legge elettorale provinciale 2003 è inserita la seguente:
"b bis) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti o società finanziati da società controllate dalla Provincia o dalla Regione;".

2. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 17 della legge elettorale provinciale 2003 è sostituita dalla seguente:
"d) colui che, in proprio o in qualità di legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti, associazioni o società, sia legato alla Regione, alle province autonome di Trento o Bolzano, a società da queste controllate o a enti locali da un contratto d'opera o somministrazione, o che gestisca servizi di qualunque genere per i medesimi enti;"
3. Questo articolo si applica a partire dalla XVI legislatura provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 22 gennaio 2018
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi





COME SI VOTERÀ ALLE PROSSIME ELEZIONI PROVINCIALI

LA DATA: domenica 21 ottobre 2018, dalle ore 7.00 circa (al termine delle operazioni preliminari del seggio) alle ore 22.00. Lo Statuto speciale prevede la contemporaneità del voto anche in Provincia di Bolzano, dove però le regole elettorali si basano su propria legge provinciale. La durata della legislatura è di 5 anni.

LO SPOGLIO DELLE SCHEDE: seguirà a partire dalle ore 7.00 di lunedì 22 ottobre 2018.



I PASSAGGI TECNICI VERSO IL VOTO:

22 agosto – pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del decreto d'indizione dei comizi elettorali e inizio del periodo di "par condicio" per l'attività di comunicazione.

6 settembre - pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi in tutti i Comuni.

non prima delle ore 8.00 del 7 settembre 2018 e non oltre le ore 12.00 dell'8 settembre 2018.

- presentazione dei contrassegni di lista presso la Provincia.

Fra il 17 settembre e le ore 12.00 del 20 settembre – Presentazione delle liste dei candidati presso la Provincia.

LEGGE DI RIFERIMENTO: la legge elettorale provinciale è la n. 2 del 5 marzo 2003, approvata in base alle previsioni generali dello Statuto speciale di autonomia. La competenza della Provincia Autonoma a darsi le proprie regole elettorali e sulla forma di governo deriva dalla riforma costituzionale del 2001.

SISTEMA ELETTORALE: si basa su una ripartizione dei 35 seggi del Consiglio provinciale di tipo proporzionalistico, ma con premio di maggioranza per garantire la governabilità. Inoltre è prevista l'elezione diretta del presidente della Provincia Autonoma, che si presenta a capo di una lista o di una coalizione di liste: in questo modo è assicurato l'immediato varo di un governo provinciale dopo il voto.

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA: è direttamente eletto il candidato alla Presidenza più votato. A lui compete poi la nomina degli assessori provinciali (massimo 6 consiglieri provinciali, massimo 1 assessore "esterno" oltre ai sei).



MINORANZE LINGUISTICHE: è riservato un seggio consiliare al candidato più votato della lista più votata nei Comuni ladini della valle di Fassa.

VOTO DI LISTA: non è ammesso – e comporta la nullità di tutti i voti contenuti nella scheda - il voto disgiunto, ossia il voto per una lista non collegata al candidato-presidente votato.

VOTI DI PREFERENZA: massimo 2, con l'obbligo nel secondo di scegliere un candidato di genere diverso rispetto al primo. Non è ammesso il voto per un candidato di lista non appartenente alla coalizione del candidato presidente prescelto.



PREMIO DI MAGGIORANZA: la coalizione più votata (o la lista unica) ha la garanzia di 18 consiglieri provinciali su 35. Se raggiunge il 40% dei consensi, riceve 21 seggi. In ogni caso non può superare i 23 seggi complessivi.



SOGLIA DI SBARRAMENTO: non è prevista alcuna soglia specifica per accedere al Consiglio provinciale.

DIRITTO DI VOTO: in linea generale, a tutti gli italiani residenti in Trentino ininterrottamente da almeno 1 anno.

CONSIGLIERI-ASSESSORI: i consiglieri eletti chiamati in Giunta dal presidente della Provincia non escono dal Consiglio provinciale, ma esercitano la doppia funzione di assessori e di consiglieri. E' l'effetto della l.p. 3/2013, che ha soppresso la c.d. "porta girevole".




IL POPOLO TARENTINO

ELEGGE

ELEGGE



**PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
PROVINCIALE**



**CONSIGLIO
PROVINCIALE**

NOMINA




**MASSIMO
1 ASSESSORE
"ESTERNO"**



**MASSIMO
6 ASSESSORI
SCELTI TRA
I CONSIGLIERI
PROVINCIALI**



**GIUNTA
PROVINCIALE**



LEGGE PROVINCIALE 2018, n. 4

DOPPIA PREFERENZA DI GENERE

Modificazioni della legge elettorale provinciale 2003 in tema di parità di genere e promozione di condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali fra uomo e donna



GLI OBIETTIVI DELLA LEGGE

promuovere la rappresentanza di entrambi i generi (uomini e donne) negli organi elettivi della Provincia Autonoma di Trento, quindi favorire l'elezione di più donne in Consiglio provinciale.



LA CONSIGLIERA PROVINCIALE
MANUELA BOTTAMEDI
PRIMA FIRMATARIA
DEL DISEGNO DI LEGGE 186/XV:

quando ho deciso di scrivere questa legge sapevo di incontrare molti ostacoli alla sua approvazione. In Trentino la parità tra uomo e donna all'interno delle Istituzioni democratiche è ancora un sogno e un miraggio. La politica è "roba" da uomini, ormai da millenni. E il Trentino su questo fronte non fa eccezione, anzi. Le donne che si affacciano alla politica sanno quanto sia faticoso emergere e nuotare in un mare popolato di creature maschili e, spesso, maschiliste. Ma se la Natura ci ha voluti perfettamente equilibrati, per metà uomini e per metà donne, è giusto e doveroso che anche le stanze dei bottoni, laddove si decidono le nostre vite, laddove si decide il nostro futuro e il nostro destino, siano altrettanto equilibrate ed equamente rappresentate. Uomo e donna sono diversi e complementari. L'uomo ha bisogno della donna e la donna ha bisogno dell'uomo, in famiglia e negli ambienti di lavoro. Dove c'è equilibrio c'è serenità e una migliore produzione di idee.

La mia legge, che ha incontrato parecchie resistenze, può risultare sicuramente antipatica perché genera una forzatura: se un elettore vuole esprimere due preferenze sulla scheda elettorale, deve segnare due candidati di genere diverso. Ma questa forzatura è purtroppo una necessità. Una spinta e un'accelerazione culturale affinché nel giro di dieci/quindici anni votare una donna diventi un fatto bello e naturale e, allo stesso tempo, per le donne diventi un fatto altrettanto bello e naturale fare politica attiva. E allora questa legge, che impone alle segreterie di partito di stendere liste di candidati per metà donne e per metà uomini, potrà essere abolita. Con mia somma gioia. Perché solo allora potremmo dire che un lungo e difficile processo culturale si sia concluso, felicemente.

DOVE C'È GIÀ LA “DOPPIA PREFERENZA DI GENERE”:




REGIONI.

La regola delle due preferenze obbligatoriamente diversificate tra un candidato e una candidata è stata introdotta a livello regionale per la prima volta in Campania, poi sono seguite analoghe leggi regionali in Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia e Abruzzo.

COMUNI.

Per i Comuni sopra i 5.000 abitanti la legge 215/2012 ha introdotto una duplice misura:

- **quota di lista** (max due terzi di candidati dello stesso sesso);
- **doppia preferenza di genere.** Nei Comuni sopra i 15.000 abitanti scatta anche un meccanismo sanzionatorio in caso di mancato rispetto della quota. Secondo uno studio (marzo 2016) di *Openpolis*, la legge del 2012 ha avuto un effetto dirompente. A tre anni dall'approvazione, la rappresentanza femminile nelle amministrazioni locali è cresciuta del 38,8%.



PARLAMENTO.

La legge elettorale vigente, il cosiddetto Rosatellum, prevede liste di candidati per la quota proporzionale divisi al 60% e 40% tra i due sessi. Non è prevista invece la regola della doppia preferenza di genere.

PARLAMENTO EUROPEO.

Nelle ultime elezioni del 2014 è stata applicata la c.d. ‘tripla preferenza di genere’, con la previsione, nel caso in cui l'elettore esprimesse tre preferenze, che queste riguardassero candidati di genere diverso (pena l'annullamento della terza). Con le elezioni del 2019 sarà prevista oltre alla composizione paritaria delle liste, con i primi due candidati obbligatoriamente di sesso diverso ancora la tripla preferenza di genere, con la previsione ulteriore che anche in caso di due sole preferenze espresse, queste vadano date a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda. Stessa alternanza anche nel caso l'elettore esprimesse tre preferenze, pena l'annullamento della seconda e della terza.



LE DONNE ELETTI NEL CONSIGLIO PROVINCIALE (1948-2018):

complessivamente sono state 23 le donne elette nelle 15 legislature, pari al 4,3% sul totale di 525 eletti.

VITTORIA AGOSTINI	XIV legislatura
CHIARA AVANZO	XV
GIUSEPPINA BASSETTI	VI, VII
OLIVA BERASI	XII, XIII
FRANCA BERGER	X
LINA BOLOGNANI	X
DONATA BORGONOVO RE	XV
MANUELA BOTTAMEDI	XV
WANDA CHIODI WINKLER	X, XI, XII
MARGHERITA COGO	XII, XIII, XIV
MARTA DALMASO	XII, XIII, XIV
CATERINA DOMINICI	XII, XIII, XIV
SARA FERRARI	XV
CARLA GRANDI	V
PAOLA GUZZO MATONTI	X
ZITA LORENZI	I, II, III, IV
LUCIA MAESTRI	XV
FRANCA PENASA	XIV
ENRICA PERAZZOLLI	IV, V
CLAUDIA PICCOLI RENSI	VI, VII, VIII, IX
VIOLETTA PLOTEGHER	XV
TERESA SASSUDELLI	III
PAOLA VICINI CONCI	XI, XII



Zita Lorenzi,
la prima donna consigliera provinciale.
Eletta per la Democrazia Cristiana nel
1948, fu rieletta altre tre volte e fu anche
assessora provinciale alle attività sociali e
alla sanità.


CONSIGLIERE PER LEGISLATURA (su 35 seggi)

I LEG:	1
II LEG:	1
III LEG:	2
IV LEG:	2
V LEG:	2
VI LEG:	2
VII LEG:	2
VIII LEG:	1
IX LEG:	1
X LEG:	4
XI LEG:	2
XII LEG:	6
XIII LEG:	4
XIV LEG:	5
XV LEG:	6

In Consiglio regionale le donne nella legislatura 2013-2018 sono state 16 su 70 consiglieri, pari al 22,8%. La media italiana delle donne nei Consigli regionali è del 17,7%.

LE DONNE NEL PARLAMENTO ELETTO IL 4 MARZO 2018:

questa XVIII legislatura, inaugurata dal voto del 4 marzo 2018, segna il record di donne elette, che sono oltre il 34% contro il 20,41% nella XVI e il 30,7% nella XVII legislatura.



DONNE NELLE ISTITUZIONI, IL QUADRO:

fonte: Camera dei deputati - Servizio studi (15 marzo 2017)

NEL MONDO.

Secondo Quotaproject, la previsione normativa di seggi riservate alle donne interessa circa 23 Paesi, è diffusa soprattutto nelle nuove democrazie costituzionali dell'Asia e dell'Africa, e nelle democrazie emergenti.

Nel 2013 il Ruanda ha visto le deputate donne raggiungere il 64% dei seggi. In Afghanistan il 28% dei seggi del Parlamento è occupato da deputate.

Sistemi di "quote rosa" (ma senza seggi riservate) interessano 54 Paesi, in particolare dell'America Centrale e Latina. In Bolivia le parlamentari donne sono il 53%, in Nicaragua il 45,7%, in Messico il 42%.

IN EUROPA.

Nelle prime posizioni ci sono i Parlamenti dei Paesi del Nord Europa (Islanda 48%, Svezia 44%, Finlandia 42%), dove non sono previste quote rosa a livello legislativo.

Uno studio del Parlamento europeo osserva che nei Paesi nordici la parità è ormai acquisita a livello sociale ed è praticata quotidianamente, rendendo inutili le quote.

Belgio e Spagna sono altri due Paesi in cima alle graduatorie europee, in questo caso però in seguito a misure legislative che garantiscono la presenza di genere nelle liste.

AL PARLAMENTO EUROPEO.

La percentuale di donne elette è cresciuta a ogni elezione, fino all'attuale 36,88%.

Il numero delle donne italiane elette al P.E. risulta quasi raddoppiato dalle precedenti elezioni ed è pari a 29 su 73 seggi spettanti all'Italia, pari al 39,7%.

NELLE REGIONI ITALIANE.

La presenza femminile si attesta intorno al 17,7% (a livello UE-28 è al 33%). Nelle giunte regionali, invece, le donne sono il 35% (in linea con la media UE).

Nelle Regioni a statuto ordinario emerge che le quote di lista da sole non sembrano incidere in maniera rilevante sulla presenza femminile nelle assemblee elettive, mentre la 'doppia preferenza di genere' ha provocato un effetto significativo. Le due Regioni con la presenza femminile più alta sono tra quelle che adottano la doppia preferenza di genere (Emilia Romagna e Toscana). Fanno eccezione il Piemonte, col 26% pur in assenza di meccanismi di incentivazione, e l'Umbria, con solo il 15% nonostante l'adozione della doppia preferenza di genere.

Va detto che la legge n. 20 approvata il 15 febbraio 2016 ha introdotto, tra i principi fondamentali che le Regioni devono adottare nel loro sistema elettorale, specifiche misure per la promozione delle pari opportunità:

- nel caso di liste con voto di preferenza, due meccanismi possibili: quota di lista, con il 40% a uno dei sessi; preferenza di genere, con l'espressione di almeno 2 preferenze, ma a candidati di sesso diverso;
- nel caso di liste 'bloccate', senza espressione di preferenze: alternanza dei candidati dei due sessi;
- nel caso di collegi uninominali: 60% massimo di candidati dello stesso sesso.

COSA PREVEDE LA L.P. 4/2018:



- riduzione da 3 a 2 delle preferenze massime sulle schede delle elezioni provinciali;

- obbligo, se si utilizzano entrambe le preferenze, di indicare un candidato e una candidata (o viceversa), pena la nullità della seconda preferenza espressa;

- comunicazione radiotelevisiva in campagna elettorale provinciale: obbligo per le emittenti di garantire la partecipazione attiva di almeno il 50% di donne, pena l'intervento dell'Agcom (Autorità nazionale per le comunicazioni);

- liste dei candidati al Consiglio provinciale: suddivisione a metà tra uomini e donne, indicazione alternata di candidature di sesso diverso;

- candidature femminili: possibilità di indicare il cognome da nubile o di aggiungere/anteporre il cognome da nubile a quello del marito.



L'ITER DELLA L.P. 4/2018:

queste norme sulla doppia preferenza di genere sono state varate dal Consiglio provinciale l'1 dicembre 2017, con i 23 voti del centrosinistra autonomista e di *Manuela Bottamedi*, l'astensione di *Massimo Fasanelli* e *Claudio Cia*, la contrarietà di 8 consiglieri d'opposizione (*Giovanazzi, Borgia, Civettini, Fugatti, Degasperi, Simoni, Zanon, Kaswalder*) e la scelta di non partecipare al voto dichiarata da *Walter Viola* e da *Giacomo Bezzi*. I contrari hanno argomentato a lungo le ragioni del no, affermando che la doppia preferenza di genere forza la mano all'elettore, riduce da tre a due i voti di preferenza utilizzabili, spinge "artificialmente" il sistema all'elezione di donne invece di lasciare che sia il corpo elettorale a far crescere in modo naturale l'opzione a favore delle donne stesse.

Il testo, promulgato il 12 marzo 2018, proviene dal disegno di legge 186/XV depositato da *Manuela Bottamedi* (allora Gruppo Misto, ora Forza Italia) e da *Giacomo Bezzi* (Forza Italia) il 7 marzo 2017. In origine il d.d.l. abbracciava tutto il sistema elettorale provinciale, proponendo di tornare a un metodo proporzionalistico e senza elezione diretta del Presidente della Provincia. I proponenti – consapevoli delle resistenze forti di molti consiglieri in particolare sulla innovazione della doppia preferenza di genere nel voto – hanno a questo punto escogitato le mosse procedurali per bypassare il probabile ostruzionismo sul testo. In sede di Prima Commissione consiliare – presidente *Mattia Civico* – sono riusciti a far passare la scelta di rinviare la proposta direttamente all'aula, senza previa discussione e senza che venisse chiesto per tempo l'esame in Consiglio con tempi d'intervento non limitati. Giunti quindi in assemblea legislativa, i proponenti hanno concordato con i fautori della doppia preferenza di genere una serie di emendamenti, che hanno sfrondata il d.d.l. di tutte le altre norme elettorali, lasciando in campo solo quelle specificamente riferite appunto alla promozione del voto alle donne.

Il ddl Bottamedi/Bezzi è dunque riuscito là dove avevano invece mancato l'obiettivo prima – quindici anni or sono – la consigliera *Margherita Cogo*, poi *Lucia Maestri* (Pd) e *Giacomo Bezzi* (Forza Italia), che in questa stessa legislatura avevano elaborato un apposito disegno di legge, discusso senza esiti in aula a più riprese e per ben dieci giornate complessive. L'area di centrodestra oppose 5 mila emendamenti e ricorse all'ostruzionismo per paralizzare la discussione, finché quel testo venne ritirato dalla coalizione di centrosinistra autonomista e da *Bezzi*.




Lucia Maestri



Giacomo Bezzi

IL MANCATO REFERENDUM:

trattandosi di legge in materia elettorale, questa n. 4 del 2018 è stata promulgata soltanto dopo la scadenza del termine di 3 mesi, entro il quale – in base alle norme statutarie e alla legge elettorale provinciale – 7 consiglieri provinciali o le firme di 8.000 cittadini trentini avrebbero potuto far scattare il referendum confermativo popolare. In aula il consigliere Bezzi aveva fatto mancare scientemente il 24° voto a favore del testo – e quindi la maggioranza dei due terzi del Consiglio - per non far scattare in base alla legge presupposti più stringenti per l'avvio del referendum, ossia la necessità delle firme di ben 1 quinto di tutti gli elettori trentini (circa 30.000). Bezzi si è infatti detto favorevole alla prospettiva del voto popolare, che però non ci sarà perchè non richiesto dai cittadini.



LEGGE PROVINCIALE 2018, n. 4

DOPPIA PREFERENZA DI GENERE

Modificazioni della legge elettorale provinciale 2003 in tema di parità di genere e promozione di condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali fra uomo e donna

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
nessuna richiesta di referendum è stata presentata
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga
la seguente legge:

Art. 1

MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE PROVINCIALE 5 MARZO 2003, N. 2 (LEGGE ELETTORALE PROVINCIALE 2003)

1. Il comma 6 bis dell'articolo 25 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale 2003) è sostituito dal seguente:

“6 bis. Per promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore all'altro, se non quando il numero delle candidature della lista è dispari: in tal caso è ammesso che un genere sia sovrarappresentato di un'unità. Nelle liste si alternano candidature di genere diverso. Per le candidate può essere indicato il solo cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito.”

Art. 2

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE ELETTORALE PROVINCIALE 2003

1. L'articolo 26 della legge elettorale provinciale 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 26 Programmi di comunicazione politica - 2 -

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva svolta

in forma di tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste, e in ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione, deve garantire il rispetto della partecipazione attiva della presenza femminile nella misura minima del 50 per cento.

2. L'inosservanza del comma 1 obbliga i soggetti politici a riequilibrare con la presenza di donne candidate le successive trasmissioni o spazi pubblicitari comunque denominati. Il mancato riequilibrio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica)."

Art. 3

MODIFICAZIONI DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE ELETTORALE PROVINCIALE 2003

1. Nella lettera j) del comma 1 dell'articolo 30 della legge elettorale provinciale 2003 le parole: "e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi" sono soppresse.

2. La lettera j bis) del comma 1 dell'articolo 30 della legge elettorale provinciale 2003 è sostituita dalla seguente:

"j bis) verifica che le candidature siano elencate rispettando il criterio di alternanza tra uomini e donne previsto dall'articolo 25, comma 6 bis, ed eventualmente corregge l'ordine di elencazione dei candidati e delle candidate, mantenendo il capolista e rispettando l'ordine di presentazione all'interno dello stesso genere. A seguito di tali operazioni le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito sono ridotte, cancellando gli ultimi nomi;"

3. Dopo la lettera j bis) del comma 1 dell'articolo 30 della legge elettorale provinciale 2003 è inserita la seguente:

"j ter) verifica che le liste rispettino il criterio di parità tra uomini e donne previsto dall'articolo 25, comma 6 bis, ed eventualmente riduce il numero dei candidati delle liste cancellandoli a partire dall'ultimo. A seguito di tali operazioni ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto;"

Art. 4

MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 63 DELLA LEGGE ELETTORALE PROVINCIALE 2003

1. Il comma 3 dell'articolo 63 della legge elettorale provinciale 2003 è sostituito dal seguente:

"3. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta. Se esprime ambo i voti questi devono essere diretti a candidati di genere diverso; in caso contrario la seconda preferenza è annullata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa il cognome dei candidati nelle apposite righe, accanto al contrassegno della lista prescelta. Se il candidato ha due cognomi l'elettore può scriverne uno solo. Quando c'è la possibilità di confondere più candidati l'elettore deve indicare entrambi i cognomi, o il nome e il cognome, oppure la data e il luogo di nascita."

Art. 5


MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 69 DELLA LEGGE ELETTORALE PROVINCIALE 2003

1. Nel comma 1 dell'articolo 69 della legge elettorale provinciale 2003 le parole: “; rimangono valide le prime tre” sono soppresse.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 12 marzo 2018
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi





INFORMATIVA “LEGGI PER VOI” - mese di luglio 2018

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, informiamo che il trattamento dei dati personali avviene secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza ed è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e non eccedenza, secondo quanto dettagliato nella presente informativa.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio provinciale di Trento, con sede in via Mancini, n. 27, 38122 - Trento (tel. 0461/213200; e-mail: info@consiglio.provincia.tn.it; pec: segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it);

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Per ogni questione relativa al trattamento dei dati è possibile contattare il responsabile della protezione dei dati ai seguenti recapiti: tel. 0461-213232; e-mail: rpd@consiglio.provincia.tn.it

CATEGORIE DI DATI PERSONALI E FONTI DA CUI DERIVANO

I dati personali trattati riguardano i nominativi/le denominazioni e i recapiti postali dei destinatari della presente pubblicazione, acquisiti da fonte accessibile al pubblico, in particolare da siti web riconducibili alle relative associazioni/istituzioni/enti o da altri elenchi o albi pubblici.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I dati personali sono trattati esclusivamente per l'invio di "Leggi per Voi", periodico di documentazione e illustrazione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale, distribuito a fini di informazione e documentazione dell'attività istituzionale del Consiglio provinciale e dei suoi organi, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento interno del Consiglio provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3).

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E ACCESSO AI DATI

I dati personali sono trattati in forma cartacea e con strumenti elettronici e non sono inseriti in processi decisionali automatizzati. Sono conservati in una banca dati elettronica per adempiere alle finalità indicate nella presente informativa, utilizzando misure di sicurezza adeguate ai sensi della normativa vigente, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione e/o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta. I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono il responsabile della struttura consiliare "Attività di stampa, informazione e comunicazione" e il personale ivi assegnato, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati, e gli amministratori di sistema.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

I nominativi/le denominazioni e gli indirizzi sono comunicati a Litografia Effe e Erre s.n.c., via Ernesto Sestan, 29 - 38121 - Trento, che provvede alla stampa e spedizione del periodico, in qualità di responsabile del trattamento. Tali dati non sono diffusi all'esterno della struttura consiliare, né trasferiti verso Paesi terzi al di fuori dell'Unione europea o ad organizzazioni internazionali.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali sono conservati per il tempo necessario all'espletamento della finalità indicata nella presente informativa e comunque sino al ricevimento della richiesta di cancellazione dei dati.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il soggetto a cui si riferiscono i dati personali può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del regolamento (UE) 2016/679 (accesso ai dati, rettifica o cancellazione, limitazione del trattamento od opposizione ad esso) e può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali e/o all'autorità giurisdizionale, se ritiene che i dati personali siano stati trattati in modo illegittimo o non conforme.

CANCELLAZIONE DEI DATI

Se non vuole più ricevere il periodico "Leggi per Voi", può inviare una comunicazione a uno dei seguenti recapiti: Consiglio provinciale di Trento, via Mancini, n. 27, 38122 - Ufficio "Attività di stampa, informazione e comunicazione"; e-mail: ufficiostampa@consiglio.provincia.tn.it.

2018

LUGLIO



I cittadini interessati a ricevere gratuitamente questo e gli altri numeri di "Leggi per voi", possono farne richiesta al Consiglio della Provincia autonoma di Trento, telefonando allo 0461/213226, scrivendo all'Ufficio stampa presso palazzo Trentini, in via Manci 27 a Trento, oppure inviando una mail a: ufficiostampa@consiglio.provincia.tn.it



Consiglio della Provincia autonoma di Trento

Poste Italiane SPA - Sped. in abb. post. - 70% NE/TN - Tassa Pagata/Taxe Parquee/Economy/Compatto